

Comune di San Giorgio in Bosco

Provincia di Padova

Regolamento

**per la designazione del rappresentante del personale
dipendente in seno alla Commissione di disciplina**

(Approvato con deliberazione consiliare n. 65 in data 09/12/1993)

DICEMBRE 1993

REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SENO ALLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA

ART. 1-NOMINA DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA – SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE.

1. –Alla nomina della Commissione di disciplina che, ai sensi dell'art. 51, comma 10, della legge 8.6.1990, n. 142, è così composta:
 - ✓ il Sindaco o suo delegato, che la presiede;
 - ✓ il Segretario Comunale;
 - ✓ un dipendente comunale designato all'inizio di ogni anno dal personale dipendente secondo le modalità fissate dai successivi articoli;provvede il Sindaco con apposita ordinanza.
2. –Con lo stesso provvedimento sarà designato segretario della Commissione un dipendente comunale.

ART. 2-DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE.

1. L'assemblea generale di tutti i dipendenti comunali di ruolo designa, entro il 31 dicembre di ogni anno, il proprio rappresentante effettivo e supplente in seno alla Commissione di disciplina.
2. L'assemblea è convocata dal Sindaco entro il 15 dicembre di ogni anno con avviso pubblicato all'albo pretorio comunale e notificato alle rappresentanze sindacali cui è stata conferita la delega di cui all'articolo 18 del D.P.R. 333/1990.
3. Per la validità dell'assemblea è richiesta la presenza della metà più uno dei dipendenti aventi diritto.
4. Mancando la detta maggioranza, dopo 60minuti, la riunione sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei dipendenti.
5. Ogni dipendente può indicare nella propria scheda un solo nominativo.
6. Risulterà designato come effettivo il dipendente che ha ottenuto il maggior numero di voti e come supplente colui che lo segue immediatamente.
7. A parità di voti risulterà eletto il più anziano d'età.
8. Il componente supplente parteciperà ai lavori della Commissione solo in assenza, per qualsiasi causa, del componente effettivo.
9. Copia del verbale dell'assemblea dovrà essere trasmessa al Sindaco per i successivi adempimenti.
10. In mancanza di designazione da parte dell'assemblea convocata come spora, il Sindaco darà corso al provvedimento di nomina del rappresentante del personale.

ART. 3-DISPOSIZIONI VARIE SULLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE DIPENDENTE.

1. Ogni dipendente deve essere giudicato da personale di qualifica funzionale pari o superiore a quella dallo stesso rivestita.
2. Ove sia stato designato all'inizio dell'anno un dipendente che riveste qualifica funzionale inferiore a quella del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, l'assemblea generale del personale, entro 8 giorni dalla richiesta del Sindaco, provvede alla designazione di altro dipendente con le modalità previste nel precedente articolo, avente qualifica funzionale pari o superiore a quella del dipendente sottoposto a procedimento.
3. Non possono far parte della Commissione di disciplina coloro che siano tra loro, o con i componenti delle persone sottoposte a procedimento, parenti od affini entro il quarto grado.
4. Non possono inoltre fare parte della Commissione coloro che siano coinvolti nel fatto oggetto del procedimento disciplinare.

ART. 4-NORME FINALI E TRANSITORIE.

1. La responsabilità disciplinare del personale è regolata dalle norme previste per gli impiegati civili dello Stato contenute nel T.U. 10.1.1957, n° 3, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal regolamento organico del personale dipendente.

2. in sede di prima applicazione, l'assemblea generale dei dipendenti sarà convocata entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.